

**LINEE GUIDA IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE N. 10:****Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sul servizio militare nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati**

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) formula queste Linee guida in conformità con il proprio mandato, così come contenuto nello *Statuto dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati* del 1950, in combinato disposto con l'articolo 35 della *Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951* e con l'articolo II del relativo *Protocollo del 1967*. Il documento intende porsi come completamento del *Manuale dell'UNHCR sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati* (riedito nel 2011). Esse devono inoltre essere lette congiuntamente alle *Linee guida dell'UNHCR in materia di protezione internazionale n. 6: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate su motivi religiosi* e alle *Linee guida dell'UNHCR in materia di protezione internazionale n. 8: richieste di asilo di minori*. Le presenti Linee guida sostituiscono la *Posizione dell'UNHCR su determinati casi di renitenza alla leva* (1991).

Il presente documento, frutto di ampie consultazioni, si propone di fornire una guida interpretativa di carattere giuridico ai governi, agli operatori legali, ai *decision maker* e alla magistratura, così come al personale dell'UNHCR che svolge l'attività di determinazione dello status di rifugiato sotto mandato.

Il *Manuale dell'UNHCR sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato* e le *Linee guida in materia di protezione internazionale* sono consultabili in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f33c8d92.html>.

**I. INTRODUZIONE**

1. La condizione dei "disertori e delle persone che evitano il servizio militare" viene esplicitamente affrontata nel *Manuale dell'UNHCR sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati* ["*Manuale dell'UNHCR*"].<sup>1</sup> Dalla pubblicazione del *Manuale dell'UNHCR* ci sono stati considerevoli sviluppi sia a livello di prassi statali che per quanto riguarda le restrizioni poste dal diritto internazionale sul servizio militare. Alla luce di questi sviluppi, così come dei diversi orientamenti giurisprudenziali, l'UNHCR emette le presenti Linee guida al fine di facilitare per tali casi un'applicazione coerente e conforme a principi specifici della definizione di rifugiato di cui all'articolo 1A (2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati. Le presenti Linee guida esaminano la posizione di individui che cercano protezione internazionale per evitare il reclutamento e il servizio all'interno delle forze armate statali, nonché il reclutamento forzato da parte di gruppi armati non statali.

2. Le presenti Linee guida presentano la definizione dei termini chiave [Parte II], seguita da una panoramica degli sviluppi giuridici internazionali in materia di servizio militare [Parte III]. La Parte IV esamina i criteri di determinazione dello status di rifugiato che si applicano alle richieste relative al servizio militare. La Parte V considera questioni procedurali e probatorie. Le Linee guida si concentrano sull'interpretazione degli elementi di "inclusione" relativi alla definizione di rifugiato. Non vengono trattate considerazioni relative alle clausole di esclusione, anche se queste potrebbero essere applicate ad alcuni di questi casi, dovendo pertanto essere adeguatamente valutate nelle situazioni di rilievo<sup>2</sup>. Nelle presenti Linee guida non vengono

---

<sup>1</sup> *Manuale dell'UNHCR sulle procedure e i criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati* (riedito, Ginevra, 2011), ("*Manuale dell'UNHCR*"), consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4f33c8d92.pdf>, parr. 167-174.

<sup>2</sup> A questo proposito si faccia invece riferimento a UNHCR, *Linee guida dell'UNHCR in materia di protezione internazionale n. 5: Applicazione delle clausole di esclusione: articolo 1F della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati*, HCR/GIP/03/05, 4 settembre 2003, ("*Linee guida dell'UNHCR sull'esclusione*"), consultabili in italiano all'indirizzo: <http://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a164300b80eeaac7000146/ITA-ClausoleEsclusione.pdf>.

inoltre affrontati aspetti che riguardano il mantenimento del carattere civile e umanitario dell'asilo, seppure spesso rilevanti in casi di questo genere<sup>3</sup>.

## II. TERMINOLOGIA

3. Ai fini delle presenti Linee guida sono valide le seguenti definizioni:

L'espressione **servizio alternativo** fa riferimento a un servizio di interesse pubblico svolto al posto del servizio militare obbligatorio in seno alle forze armate statali da parte di individui che manifestano un'obiezione di coscienza al servizio militare ["obiettori di coscienza"]. Il servizio alternativo può assumere la forma del servizio civile al di fuori delle forze armate o di un ruolo da non combattente all'interno dell'esercito<sup>4</sup>. Il servizio civile può comportare, ad esempio, attività all'interno di istituzioni sanitarie pubbliche o attività di volontariato con organizzazioni caritatevoli in patria o all'estero. Il servizio da non combattente nelle forze armate potrebbe comprendere, ad esempio, ruoli da cuoco o da impiegato amministrativo.

L'**obiezione di coscienza** al servizio militare comporta un'obiezione a tale servizio che "deriva da principi e motivi di coscienza, tra cui convinzioni profonde derivanti da motivi religiosi, morali, etici, umanitari o da altri motivi simili"<sup>5</sup>. Tale obiezione non si limita agli **obiettori di coscienza assoluti** [pacifisti], ossia coloro che si oppongono a qualsiasi uso della forza armata o alla partecipazione a qualsiasi guerra. L'obiezione di coscienza comprende anche coloro che credono che "l'uso della forza sia giustificato in alcuni casi, ma non in altri, e che pertanto in questi altri casi sia necessario fare obiezione" [**obiezione parziale o selettiva** al servizio militare]<sup>6</sup>. L'obiezione di coscienza può svilupparsi nel corso del tempo e pertanto persone che hanno partecipato volontariamente al servizio militare possono a un certo punto presentare domanda di protezione sulla base di un'obiezione di coscienza, assoluta o parziale.

La **diserzione** comporta l'abbandono senza permesso del servizio che si sta svolgendo o della posizione che si sta ricoprendo, o la resistenza alla chiamata per adempiere ai doveri militari<sup>7</sup>. A seconda delle leggi nazionali, in determinate circostanze può essere considerato come disertore anche un individuo in età di leva che ha completato il suo servizio militare ed è stato smobilitato, ma che è ancora considerato come soggetto al servizio militare nazionale. La diserzione può verificarsi in relazione alle forze di polizia, alla gendarmeria o a servizi di sicurezza equivalenti ed è anche il termine usato per coloro che disertano da gruppi armati non statali. La diserzione può essere legata a motivi di coscienza o ad altri motivi.

La **renitenza alla leva** si verifica quando una persona non si registra per o non risponde alla chiamata o al reclutamento per il servizio militare obbligatorio. L'azione di renitenza può risultare dalla fuga del renitente all'estero o può riguardare, tra le altre cose, il rinvio alle autorità militari dei documenti di chiamata alle armi. In quest'ultimo caso, la persona può a volte essere descritta come resistente alla leva piuttosto che come renitente alla leva, anche se in queste Linee guida si utilizza l'espressione renitente alla leva per contemplare entrambi gli scenari. La renitenza alla leva può anche essere preventiva, nel caso in cui l'azione venga attuata in previsione della domanda effettiva di registrarsi o di presentarsi in servizio. Si ha renitenza alla leva solo nel caso in cui esista il reclutamento obbligatorio per il servizio militare ["leva"]. La renitenza alla leva può essere attuata per motivi di coscienza o per altri motivi.

<sup>3</sup> Si veda Comitato esecutivo ("ExCom"), Conclusione n. 94 (LII), 2002, sul carattere civile e militare dell'asilo, par. (c)(vii).

<sup>4</sup> Si veda, inoltre, per esempio, Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, *Rapporto analitico sull'obiezione di coscienza al servizio militare: Rapporto dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani*, A/HRC/23/22, 3 giugno 2013, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/51b5c73c4.html>.

<sup>5</sup> Si veda Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, Risoluzione 1998/77, "Obiezione di coscienza al servizio militare", E/CN.4/RES/1998/77, 22 aprile 1998, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/3b00f0be10.html>. Nel 2006 la Commissione è stata sostituita dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.

<sup>6</sup> Si veda Nazioni Unite, *Obiezione di coscienza al servizio militare*, E/CN.4/Sub.2/1983/30/Rev.1, 1985 (il "Rapporto Eide e Mubanga-Chipoya"), consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.refworld.org/pdfid/5107cd132.pdf>, par. 21. Si vedano anche parr. 128-135 riguardanti casi di persecuzione nel contest di obiezione di coscienza in conflitti in cui vengono violate le regole fondamentali della condotta umana.

<sup>7</sup> Si veda, Corte Europea dei Diritti Umani, *Feti Demirtaş c. Turquie*, Domanda n. 5260/07, 17 gennaio 2012, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ff5996d2.html>.

**Reclutamento forzato** è l'espressione utilizzata in queste Linee guida in riferimento al reclutamento coercitivo, obbligatorio o involontario, sia nelle forze armate statali che in un gruppo armato non statale.

Con l'espressione **servizio militare** si fa soprattutto riferimento al servizio nelle forze armate statali, in tempo di pace o nel corso di un conflitto armato, su base volontaria o obbligatoria. Il servizio militare obbligatorio da parte dello Stato è anche conosciuto come **coscrizione** o "**leva**". Quando un individuo si presenta volontariamente per unirsi all'esercito statale si parla di **arruolamento**.

I **riservisti** sono persone che prestano servizio nelle forze di riserva dell'esercito di Stato. Essi non sono considerati in servizio attivo, ma devono essere disponibili per rispondere a qualsiasi chiamata in caso di emergenza.

4. Laddove non siano disponibili alternative al servizio militare obbligatorio, una persona può manifestare la propria obiezione di coscienza attraverso la renitenza alla leva o la diserzione. Tuttavia, la renitenza alla leva o la diserzione non sono sinonimi di obiezione di coscienza, dal momento che potrebbero essere presenti altre motivazioni, tra cui il timore di svolgere il servizio militare o le condizioni di tale servizio. L'obiezione di coscienza, la renitenza alla leva e la diserzione possono avere luogo in tempo di pace così come durante i conflitti armati. Inoltre, anche se l'obiezione di coscienza e la renitenza/diserzione tendono a sorgere in relazione alla coscrizione, essi possono avvenire anche quando la decisione iniziale di unirsi alle forze armate fosse stata volontaria o qualora l'onere di effettuare il servizio militare obbligatorio fosse stato inizialmente accettato<sup>8</sup>.

### III. DIRITTO INTERNAZIONALE IN MATERIA DI SERVIZIO MILITARE

#### A. Il diritto degli Stati di richiedere il servizio militare

5. Il diritto di autodifesa degli Stati è sancito sia dalla Carta delle Nazioni Unite che dal diritto internazionale consuetudinario<sup>9</sup>. Gli Stati hanno il diritto di richiedere ai cittadini di svolgere il servizio militare per scopi militari<sup>10</sup>, e ciò non viola di per sé i diritti di un individuo<sup>11</sup>. Questo principio è esplicitamente riconosciuto in alcune disposizioni relative ai diritti umani in materia di lavoro forzato, tra cui l'articolo 8 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1966 ["ICCPR"]<sup>12</sup>. Gli Stati possono anche imporre sanzioni alle

---

<sup>8</sup> Si veda, per esempio, Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite 1998/77, preambolo. Si veda *supra* nota 5.

<sup>9</sup> Articolo 51, Carta delle Nazioni Unite. Si veda anche Corte internazionale di giustizia, *Case concerning the Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) (Merits)*, 27 giugno 1986, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/4023a44d2.html>, par. 187-201.

<sup>10</sup> Ciò non vale per la coscrizione di non cittadini in territori occupati nel contesto di conflitti internazionali armati: si veda l'articolo 51 della Convenzione di Ginevra del 1949 relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra (Convenzione di Ginevra IV), in cui si afferma che "La Potenza occupante non potrà costringere persone protette a prestar servizio nelle sue forze armate o ausiliarie." In questo contesto l'espressione "persone protette" fa riferimento ai civili nel territorio occupato che non sono cittadini della Potenza occupante.

<sup>11</sup> Il Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ("HRC") si è espresso in questo senso in relazione a una denuncia di discriminazione (articolo 26 del Patto internazionale del 1966 sui diritti civili e politici ("ICCPR")). Si veda, *M.J.G. (nome cancellato) v. Paesi Bassi*, CCPR/C/32/D/267/1987, 24 marzo 1988, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/50b8eca2.pdf>, par. 3.2; si veda per un caso simile il precedente *R.T.Z. (nome cancellato) v. Paesi Bassi*, CCPR/C/31/D/245/1987, 5 novembre 1987, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/50b8ed122.pdf>. Il fatto che la legislazione sui diritti umani, e in particolare l'ICCPR, si applichi tanto ai membri dell'esercito quanto ai civili è stato esplicitamente affermato dall'HRC nel caso *Vuolanne v. Finland*, CCPR/C/35/D/265/1987, 2 maggio 1989, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/50b8ee372.pdf>.

<sup>12</sup> L'articolo 8(3)(c)(ii) dell'ICCPR esenta dal divieto di lavoro forzato o obbligatorio (sancito dall'articolo 8(3)(a)), "qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei Paesi ove è ammessa l'obiezione di coscienza, qualsiasi servizio nazionale imposto per legge agli obiettori di coscienza." Inoltre l'articolo 2(2)(a) della Convenzione n. 29 del 1930 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro ("ILO") esenta dal suo divieto di lavoro forzato o obbligatorio (articolo 1(1)) "ogni lavoro o servizio di carattere puramente militare richiesto dalle leggi sul servizio militare obbligatorio." Il riferimento alle "leggi sul servizio militare" indica che affinché l'esenzione sia valida essa deve essere prevista dalla legge. Si vedano inoltre le decisioni dell'HRC nel caso *Venier e Nicholas v. France*, CCPR/C/69/D/690/1996, 1 agosto 2000, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/50b8ec0c2.pdf> e nel caso *Foin v. France*, CCPR/C/67/D/666/1995, 9 novembre 1999, in cui l'HRC ha affermato che sulla base dell'articolo 8 dell'ICCPR gli Stati possono richiedere un servizio di carattere militare (caso consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a3a3aebf.html>, par. 10.3).

persone che disertano o evitano il servizio militare nei casi in cui ciò non si basi su validi motivi di coscienza, a condizione che tali sanzioni e le procedure connesse siano conformi alle norme internazionali<sup>13</sup>.

6. Il diritto dello Stato di imporre ai propri cittadini lo svolgimento del servizio militare non è soggetto ad altri obblighi derivanti dalla legislazione internazionale in materia di diritti umani, né dal diritto internazionale umanitario o dal diritto penale internazionale [si vedano di seguito le Parti III, Sezione B e III, Sezione C]. In generale, affinché il reclutamento e il servizio militare siano giustificati, devono essere soddisfatti determinati criteri: il reclutamento e il servizio militare devono essere previsti dalla legge e devono essere attuati in modo non arbitrario o discriminatorio, le funzioni e la disciplina delle reclute devono essere basate su esigenze e piani militari, e vi deve esserci la possibilità di intentare un ricorso in tribunale<sup>14</sup>.

7. La posizione dei gruppi armati non statali è diversa da quella degli Stati, in quanto solo gli Stati possono richiedere la coscrizione militare. Il diritto internazionale non autorizza i gruppi armati non statali ad effettuare un reclutamento su base obbligatoria o forzata, anche nel caso in cui essi rappresentino l'autorità *de facto* su una determinata parte del territorio.

## B. Il diritto all'obiezione di coscienza contro il servizio militare obbligatorio

8. Il diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare statale è un diritto derivato, che discende da un'interpretazione del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione di cui all'articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e all'articolo 18 dell'ICCPR. La giurisprudenza internazionale relativa a questo diritto è in continua evoluzione. La giurisprudenza del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite [HRC] si è evoluta: da una posizione che caratterizzava il diritto all'obiezione di coscienza come derivato dal diritto "di manifestare" la propria religione o il proprio credo, e di conseguenza soggetto alle restrizioni previste dall'articolo 18 (3)<sup>15</sup>, si è passati a considerarlo come "inerente al diritto" alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione di cui allo stesso articolo 18 (1)<sup>16</sup>. Si tratta di un cambiamento significativo, sebbene esso sia stato oggetto di singole opinioni conformi<sup>17</sup>. Secondo l'HRC, tale diritto pertanto "sancisce il diritto individuale di esenzione dal servizio militare obbligatorio se questo non può conciliarsi con la religione o le convinzioni dell'individuo. Il diritto non deve essere compromesso dalla coercizione".<sup>18</sup> L'HRC ha inoltre chiarito che "uno Stato può, se lo desidera, imporre all'obietto di intraprendere un servizio civile alternativo al servizio militare, al di fuori del settore militare e non sottoposto a comando militare. Il servizio alternativo non deve essere di natura punitiva ed deve essere un vero e proprio servizio alla comunità compatibile con il rispetto dei diritti umani"<sup>19</sup>. Anche nella sua giurisprudenza

<sup>13</sup> Sulle procedure nella Corte Europea dei Diritti Umani, si veda *Savda c. Turquie*, Domanda n. 42730/05, 12 giugno 2012, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/4fe9a9bb2.html>; si veda anche *Feti Demirtaş c. Turquie*, cfr. *supra* nota 7.

<sup>14</sup> Commissione Interamericana dei Diritti Umani ("IACHR"), "Quarto rapporto sulla situazione dei diritti umani in Guatemala", OEA/Ser.LN/II.83, Doc. 16 rev., 1 giugno 1993, cap. V, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.cidh.org/countryrep/Guatemala93eng/toc.htm>. Si veda anche IACHR, *Piché Cuca v. Guatemala*, Rapporto n. 36/93, caso 10.975, decisione sul merito, 6 ottobre 1993, in cui si indica che il processo di coscrizione deve essere impugnabile in sede giudiziaria, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/5020dd282.html>.

<sup>15</sup> L'articolo 18 (3) dell'ICCPR ammette alcune restrizioni al diritto di manifestare la propria religione o il proprio credo e, nello specifico, unicamente le "restrizioni previste dalla legge e (...) necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altri diritti e libertà fondamentali." Per ulteriori analisi, si veda UNHCR, *Linee guida dell'UNHCR in materia di protezione internazionale n. 6: Richieste di asilo fondate su motivi religiosi ai sensi dell'articolo 1(A) 2 della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati*, HCR/GIP/04/06, 28 aprile 2004, ("Linee guida dell'UNHCR su richieste fondate su motivi religiosi"), consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4090f9794.html>, par. 15. Inoltre, a differenza di altri diritti sanciti dal Patto, le restrizioni per motivi di sicurezza nazionale non sono ammesse in nessun caso. Come osservato dall'HRC, "...tali restrizioni non devono compromettere l'essenza stessa del diritto in questione." Si veda HRC, *Yoon and Choi v. Republic of Korea*, CCPR/C/88/D/1321-1322/2004, 23 gennaio 2007, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd57dd.html>, par. 8.3, e *Eu-min Jung and Others v. Republic of Korea*, CCPR/C/98/D/1593-1603/2007, 30 aprile 2010, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4c19e0322.pdf>, par. 7.4.

<sup>16</sup> Si veda, HRC, *Min-Kyu Jeong at al v. Republic of Korea*, CCPR/C/101/D/1642-1741/2007, 27 aprile 2011, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ff59b332.html>, par. 7.3 - 7.4; *Atasoy and Sarkut v. Turkey*, CCPR/C/104/D/1853-1854/2008, 19 giugno 2012, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ff5b14c2.html>, par. 10.4 - 10.5; e *Jong-nam Kim et al v. Republic of Korea*, CCPR/C/106/D/1786/2008, 1 febbraio 2013, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/532a9f1a4.html>, par. 7.4 - 7.5.

<sup>17</sup> Si veda, Opinione individuale del membro del Comitato Mr. Gerarld L. Neuman, insieme ai membri Mr. Yuji Iwasawa, Mr. Michael O'Flaherty e Mr. Walter Kaelin (concordanti), *Atasoy and Sarkut v. Turkey*, *ibid*.

<sup>18</sup> *Min-Kyu Jeong at al v. Republic of Korea*, par. 7.3; *Atasoy and Sarkut v. Turkey*, par. 10.4. e *Jong-nam Kim et al v. Republic of Korea*, par. 7.4, cfr. *supra*, nota 16.

<sup>19</sup> *Ibid*.

precedente, sulla quale l'HRC fondava le proprie decisioni sul diritto di manifestare la propria religione o il proprio credo [come previsto dall'articolo 18(3) in combinato disposto con l'articolo 18(1) dell'ICCPR], lo Stato era tenuto a dimostrare il motivo per cui tale restrizione fosse "necessaria", dato che molti altri Paesi riescono a conciliare gli interessi dei singoli con gli interessi dello Stato attraverso la possibilità di svolgere servizi alternativi.<sup>20</sup>

9. Si può pertanto affermare che i diritti di un obiettore di coscienza ai sensi dell'articolo 18 dell'ICCPR saranno rispettati nel caso in cui (i) sia applicato l'esonero dall'obbligo di svolgere il servizio militare oppure (ii) sia reso disponibile un appropriato servizio alternativo. Nel valutare l'adeguatezza del servizio alternativo, va generalmente accertato che questo sia compatibile con le ragioni dell'obiezione di coscienza; che non preveda un coinvolgimento nei combattimenti o che sia di carattere civile; che sia nel pubblico interesse e che non sia di carattere punitivo<sup>21</sup>. Ad esempio, nel caso di individui che si oppongono in modo assoluto a qualsiasi associazione con le forze armate, sarebbe necessario prevedere un servizio civile sotto amministrazione civile<sup>22</sup>. Tuttavia, qualora l'opposizione sia specificamente rivolta al porto personale di armi, l'opzione di un servizio non combattente nelle forze armate può risultare appropriata. Molti Stati evitano la difficoltà di dover valutare la sincerità di una pretesa di obiezione di coscienza consentendo alla persona di scegliere liberamente tra servizio militare e servizio alternativo<sup>23</sup>. In alcuni Stati il riconoscimento dell'obiezione di coscienza è stato concesso solo a determinati gruppi religiosi. Tuttavia, come già detto, ciò non sarebbe conforme all'ambito di applicazione del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, né al divieto di discriminazione<sup>24</sup>.

10. Il diritto all'obiezione di coscienza è anche ribadito in alcuni strumenti regionali, in modo esplicito o attraverso l'interpretazione<sup>25</sup>, nonché in diversi documenti di normazione internazionale<sup>26</sup>.

<sup>20</sup> Si veda *Yoon and Choi v. Republic of Korea*, par. 8.4, e *Eu-min Jung and Others v. Republic of Korea*, par. 7.4, cfr. per entrambe *supra*, nota 15.

<sup>21</sup> Risoluzione della Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite 1998/77, par. 4, cfr. *supra* nota 5. Cfr. anche *supra*, nota 18.

<sup>22</sup> Si veda *Min-Kyu Jeong et al v. Republic of Korea*, par.7.3; *Atasoy and Sarkut v. Turkey*, par. 10.4; and *Jong-nam Kim et al v. Republic of Korea*, par. 7.4, *supra*, nota 16.

<sup>23</sup> Per una panoramica generale delle prassi statali, si veda *Rapporto analitico sull'obiezione di coscienza al servizio militare: Rapporto dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani*, cfr. *supra*, nota 4. Si veda anche War Resisters' International, *Indagine mondiale sulla coscrizione e l'obiezione di coscienza al servizio militare*, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.wri-irg.org/co/rtba/index.html>. Per quanto riguarda i Paesi europei si veda anche il giudizio della Corte Europea dei Diritti Umani in *Bayatyan v. Armenia*, Domanda n. 23459/03, 7 luglio 2011, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e254eff2.html>, par. 110.

<sup>24</sup> Si veda, per esempio, HRC, *Commento generale n. 22: Il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione (articolo 18)*, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, 30 luglio 1993, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/453883fb22.pdf>, in cui si afferma che "...non ci debba essere alcuna differenziazione tra obiettori di coscienza in base alla natura delle loro credenze particolari...", par. 11. Per quanto riguarda le prassi degli Stati che ammettono l'obiezione di coscienza anche qualora discenda da credenze diverse da quelle derivanti da determinate religioni formali, si veda *Rapporto analitico sull'obiezione di coscienza al servizio militare: Rapporto dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani*, par. 12, cfr. *supra*, nota 4. Si veda anche *Brinkhof v. Netherlands*, CCPR/C/48/D/402/1990, 29 luglio 1993, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a3a3ae913.html>.

<sup>25</sup> Il diritto all'obiezione di coscienza è esplicitamente sancito da due trattati regionali: Carta del 2000 dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 10(2); Convenzione ibero-americana del 2005 sui diritti dei giovani, articolo 12(3). Tale diritto discende anche dal diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione presente in trattati regionali sui diritti umani, ed è stato riconosciuto come tale dalla Corte Europea dei Diritti Umani (si veda *Bayatyan v. Armenia*, par. 110, *supra*, nota 28, seguito da *Feti Demirtaş c. Turquie*, *supra*, nota 7; *Savda c. Turquie*, cfr. *supra*, nota 13; e *Tarhan c. Turquie*, domanda n. 9078/06, 17 luglio 2012, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/51262a732.html>) e dalla Commissione Interamericana sui Diritti Umani ("IACHR") (si veda *Cristián Daniel Sahlí Vera et al. v. Chile*, caso 12.219, rapporto n. 43/05, 10 marzo 2005, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4ff59edc2.pdf>; si veda anche la composizione amichevole in *Alfredo Diaz Bustos v. Bolivia*, caso 14/04, rapporto n. 97/05, 27 ottobre 2005, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4ff59fbc2.pdf>, par. 19). Si veda anche IACHR, Rapporto annuale, 1997, capitolo VII: raccomandazione n. 10, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/50b8bd162.html>; Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, raccomandazione 1518 (2001) sull'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare negli Stati membri del Consiglio d'Europa, 23 maggio 2001, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/5107cf8f2.html>; Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa, raccomandazione n. R (87) 8, 9 aprile 1987, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/5069778e2.html>; e Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, raccomandazione CM/Rec (2010) 4 sui diritti umani dei membri delle forze armate, 24 febbraio 2010, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/506979172.html>.

<sup>26</sup> Si veda Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 33/165, 1978 sullo Status delle persone che rifiutano il servizio nelle forze militari o di polizia utilizzate per far applicare l'*apartheid*, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/3b00f1ae28.html>. Si veda HRC, *Commento generale n. 22: Il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione (articolo 18)*, par. 11, cfr. *supra*, nota 24, oltre alle Osservazioni conclusive sull'Ucraina dell'HRC's, CCPR/CO/73/UKR, 12 novembre 2001, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3cbbeb1c4.html>, par. 20, e quelle sul Kirghizistan, CCPR/CO/69/KGZ, 24 luglio 2000, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/507572ef2.html>, par. 18. La ex Commissione sui Diritti Umani delle Nazioni Unite ha anche affermato che il diritto all'obiezione di coscienza deriva dal diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (Risoluzione della Commissione sui Diritti Umani delle Nazioni Unite, *Obiezione di coscienza al servizio militare*, E/CN.4/RES/1989/59, 8 marzo 1989, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f0b24.html>, rafforzata e sviluppata nelle Risoluzioni E/CN.4/RES/1993/84, 10

11. Il diritto all'obiezione di coscienza si applica agli obiettori assoluti, parziali o selettivi [si veda Parte II]<sup>27</sup>, a volontari e militari di leva prima e dopo che siano entrati nelle forze armate; in tempo di pace e durante i conflitti armati<sup>28</sup>. Esso comprende l'obiezione al servizio militare sulla base di motivazioni di natura morale, etica, umanitaria o altri motivi simili.<sup>29</sup>

### C. Divieto di reclutamento e di partecipazione alle ostilità da parte di minori

12. Esistono garanzie esplicite per prevenire l'esposizione dei minori al servizio militare<sup>30</sup>. Il diritto internazionale dei trattati<sup>31</sup> vieta ogni tipo di reclutamento [sia obbligatorio che volontario] nelle forze armate statali, oltre che la partecipazione alle ostilità<sup>32</sup>, di tutti i minori di 15 anni. Ogni condotta di questa natura va considerata come un crimine di guerra<sup>33</sup>. Inoltre, il reclutamento obbligatorio dei minori di 18 anni di età, indipendentemente dal fatto che esso avvenga per mano di governi o di gruppi armati non statali, è vietato ai sensi del Protocollo opzionale del 2000 alla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia del 1989 ["CRC"] concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati ["Protocollo opzionale alla CRC"]<sup>34</sup>. Una simile limitazione si riscontra nella Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro del 1999 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile<sup>35</sup>. Il Protocollo opzionale alla CRC del 2000 richiede agli Stati di "adottare ogni misura possibile" per evitare che i minori "partecipino direttamente alle ostilità", sia come membri delle forze armate statali che di altri gruppi armati, e vieta categoricamente il reclutamento volontario di minori in gruppi armati non statali.<sup>36</sup> L'arruolamento volontario di minori di che abbiano compiuto almeno 16 anni è ammesso nel caso di forze armate statali, ma lo Stato ha il dovere di offrire garanzie volte ad assicurare, tra l'altro, che tale arruolamento sia autenticamente volontario<sup>37</sup>.

---

marzo 1993, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f1228c.html>; /CN.4/RES/1995/83, 8 marzo 1995, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f0d220.html>; E/CN.4/RES/1998/77, cfr. *supra*, nota 5, E/CN.4/RES/2000/34, 20 aprile 2000, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00efaf128.html>; E/CN.4/RES/2002/45, 23 aprile 2002, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/5107c76c2.html>; e E/CN.4/RES/2004/35, 19 aprile 2004, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/415be85e4.html>). Il suo successore, ossia il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, ha avallato questa posizione nella sua Risoluzione del 2012 sull'obiezione di coscienza (A/HRC/RES/20/2, 16 luglio 2012, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/501661d12.html>) e più tardi nella sua Risoluzione del 2013 (A/HRC/24/L.23, 23 settembre 2013, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/526e3e114.html>).

<sup>27</sup> Anche se l'HRC non ha trattato il tema dell'obiezione di coscienza né parziale né selettiva nel suo *Commento generale n. 22: Il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione (articolo 18)*, si veda *supra*, nota 29, o nelle sue recenti decisioni sui reclami individuali, alcuni Paesi prevedono specifici provvedimenti per gli obiettori di coscienza selettivi o parziali. Si veda, per esempio, *Rapporto analitico sull'obiezione di coscienza al servizio militare: Rapporto dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani*, par. 47, cfr. *supra*, nota 4.

<sup>28</sup> Si veda la Parte II relativa alla Terminologia.

<sup>29</sup> Si veda anche *Savda c. Turquie*, par. 96, *supra*, nota 13.

<sup>30</sup> Si veda, a questo proposito, Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, *Risoluzione 1882 (2009) su minori e conflitti armati*, S/RES/1882 (2009), 4 agosto 2009, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a7bdb432.html>.

<sup>31</sup> Articolo 77(2), Protocollo addizionale I; articolo 4(3)(c), Protocollo aggiuntivo II; articolo 38(2), CRC.

<sup>32</sup> Tecnicamente, a questo riguardo il diritto internazionale umanitario distingue tra conflitti armati non internazionali e conflitti armati internazionali. In caso di conflitti armati non internazionali (articolo 4 (3) (c), Protocollo aggiuntivo II alle Convenzioni di Ginevra del 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali ("Protocollo aggiuntivo II")), il divieto riguarda il loro utilizzo nelle ostilità. In caso di conflitto armato internazionale (articolo 77 (2), Protocollo aggiuntivo I alle Convenzioni di Ginevra del 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali ("Protocollo aggiuntivo I")), il divieto si limita alla partecipazione diretta alle ostilità. La Convenzione sui diritti dell'infanzia ("CRC") adotta la definizione più ristretta che proibisce di "partecipare direttamente alle ostilità", si veda articolo 38(2), CRC.

<sup>33</sup> Si vedano gli articoli 8(2)(b)(xxvi) e 8(2)(e)(vii) dello Statuto del 1998 della Corte Penale Internazionale ("Statuto dell'ICC") in cui si definiscono come crimini di guerra il "reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità". Si veda anche Corte Penale Internazionale ("ICC"), *Situation in the Democratic Republic of the Congo, in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, ICC-01/04-01/06, 14 marzo 2012, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f69a2db2.html>; Corte speciale per la Sierra Leone ("SCSL"), *Prosecutor v. Issa Hassan Sesay, Morris Kallon and Augustine Gbao (the RUF accused) (Trial judgment)*, Case No. SCSL-04-15-T, 2 marzo 2009, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49b102762.html>, par. 184 (in cui si stabilisce che il divieto di un simile arruolamento è sancito dal diritto internazionale consuetudinario). Ulteriori discussioni relative a ciò che costituisce crimine di guerra in caso di reclutamento di minori può essere trovato in SCSL, *Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor*, SCSL-03-01-T, 18 maggio 2012, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/50589aa92.html>.

<sup>34</sup> Articoli 2 e 4, Protocollo opzionale del 2000 alla Convenzione sui diritti dell'infanzia concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.

<sup>35</sup> Articolo 3(a), Convenzione dell'ILO n. 182 del 1999 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile.

<sup>36</sup> Articoli 1 e 4, Protocollo opzionale del 2000 alla CRC.

<sup>37</sup> Articolo 3, Protocollo opzionale del 2000 alla CRC. Si veda anche UNHCR, *Linee guida dell'UNHCR sulla protezione internazionale n. 8 Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, HCR/GIP/09/08, 22 dicembre 2009, ("*Linee guida dell'UNHCR sulle richieste di asilo di minori*"), consultabile in italiano all'indirizzo:

Nonostante i diversi limiti di età fissati dal diritto internazionale, è opinione dell'UNHCR che l'arruolamento forzato e/o la partecipazione diretta alle ostilità da parte di un minore all'interno delle forze armate statali o di un gruppo armato non statale, rappresenti una forma di persecuzione<sup>38</sup>. Anche alcuni strumenti regionali contengono divieti in materia di arruolamento e di partecipazione diretta dei minori in caso di ostilità<sup>39</sup>.

#### IV. ANALISI SOSTANZIALE

##### A. Fondato timore di persecuzione

13. Cosa assurga a "fondato timore di persecuzione" dipende dalle particolari circostanze del singolo caso, ivi compreso il contesto di origine del o della richiedente, il suo profilo e le sue esperienze, considerati alla luce di informazioni aggiornate sul paese d'origine<sup>40</sup>. È importante tenere in considerazione le esperienze personali del o della richiedente, così come le esperienze di altri soggetti che si trovano in condizioni simili, dal momento che le esperienze di questi ultimi potrebbero mostrare che vi è una ragionevole possibilità che il danno temuto dal o dalla richiedente finisca presto o tardi con l'avverarsi<sup>41</sup>. A un primo livello ci si deve chiedere: *In quale situazione si troverebbe [o quali conseguenze subirebbe] il o la richiedente se venisse rimpatriato/a?* A un secondo livello ci si deve chiedere: *La situazione che si troverebbe a vivere [o le conseguenze che subirebbe] raggiunge un livello tale da assurgere a persecuzione?* Lo standard probatorio per determinare tale rischio è quello della probabilità ragionevole.<sup>42</sup>

14. Si riterrà che vi sia persecuzione nel caso in cui la vita o la libertà di una persona siano minacciate<sup>43</sup> o laddove vi sia il rischio di altre gravi violazioni dei diritti umani o di altri danni gravi<sup>44</sup>. A titolo di esempio, si ritiene che vada considerata come persecuzione una sanzione sproporzionata o arbitraria connessa al rifiuto di svolgere il servizio militare statale o di commettere atti contrari al diritto internazionale - come i termini di detenzione eccessivi o le punizioni corporali. Tra gli altri diritti umani che possono entrare in gioco in tali domande di protezione internazionale, vi sono il diritto a non subire discriminazione e il diritto a un processo equo, oltre che i divieti contro la tortura o i trattamenti inumani, il lavoro forzato e la schiavitù/servitù<sup>45</sup>.

15. Nel valutare il rischio di persecuzione, è importante prendere in considerazione non solo le conseguenze dirette di un rifiuto di svolgere il servizio militare [per esempio azioni giudiziarie o sanzioni penali], ma anche le conseguenze negative indirette. Queste ultime possono essere effetto delle azioni di attori non militari e non statali, per esempio violenze fisiche, gravi discriminazioni e/o molestie da parte della comunità. Altre forme di punizione per renitenza alla leva o per diserzione si possono rilevare anche in situazioni diverse, come ad esempio la sospensione del diritto a possedere la terra, a iscriversi a scuola o all'università o all'accesso ai servizi sociali<sup>46</sup>. Danni di questo genere possono costituire persecuzione se sono

---

[http://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a1642f0b80eeaac7000143/Linee\\_guida\\_sulla\\_protezione\\_internazionale.pdf](http://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a1642f0b80eeaac7000143/Linee_guida_sulla_protezione_internazionale.pdf), par. 22.

<sup>38</sup> *Linee guida dell'UNHCR sulle richieste di asilo di minori*, par. 21.

<sup>39</sup> Si veda l'articolo 22(2), Carta africana del 1990 sui diritti e il benessere del minore, e l'articolo 12(3), Convenzione ibero-americana del 2005 sui diritti dei giovani.

<sup>40</sup> *Manuale dell'UNHCR*, parr. 51-53, cfr. *supra*, nota 1.

<sup>41</sup> *Manuale dell'UNHCR*, parr. 42-43, cfr. *supra*, nota 1, e *Linee guida dell'UNHCR su richieste fondate su motivi religiosi*, par. 14, cfr. *supra*, nota 15.

<sup>42</sup> Si veda UNHCR, *Nota sull'onere e lo standard della prova*, 16 December 1998, ("*Nota sull'onere e lo standard della prova*"), consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/3ae6b3338.html>, par. 10; UNHCR, *Interpretare l'articolo 1 della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati*, aprile 2001, ("*UNHCR Interpretazione dell'articolo 1*"), consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b20a3914.html>, parr. 16-17.

<sup>43</sup> Articolo 33(1), Convenzione del 1951.

<sup>44</sup> Si veda *Manuale dell'UNHCR*, par. 51-53, cfr. *supra*, nota 1. Si veda anche UNHCR, *Linee guida dell'UNHCR in materia di protezione internazionale n. 7: L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta*, HCR/GIP/06/07, 7 aprile 2006, consultabile in italiano all'indirizzo: [http://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a164300b80eeaac7000144/linee\\_guida\\_protezione\\_int.pdf](http://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a164300b80eeaac7000144/linee_guida_protezione_int.pdf), par. 14 e *Manuale dell'UNHCR*, parr. 54-55, cfr. *supra*, nota 1.

<sup>45</sup> Si veda, per esempio, IACHR, "*Quarto rapporto sulla situazione dei diritti umani in Guatemala*", OEA/Ser.L/V/II.83, Doc. 16 rev., 1 giugno 1993, cap. V.

<sup>46</sup> Per quanto riguarda il rifiuto di iscrizione a scuola o all'università si veda per esempio UNHCR, *Linee guida dell'UNHCR sull'eleggibilità per la valutazione delle necessità di protezione internazionale dei richiedenti asilo provenienti dall'Eritrea*, aprile 2009, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/49de06122.html>, pag. 13; per quanto riguarda la sospensione del diritto a possedere la terra e la negazione dell'accesso ai pubblici servizi si veda per esempio UNHCR, *Linee guida dell'UNHCR sull'eleggibilità per la valutazione delle*

sufficientemente gravi in sé e per sé, o se possono cumulativamente causare gravi restrizioni al godimento dei diritti umani fondamentali da parte del o della richiedente, rendendo la sua vita intollerabile.

16. Le domande di protezione internazionale relative al servizio militare possono riguardare situazioni diverse. Questa sezione descrive cinque tipi comuni di domande, se pur con qualche sovrapposizione.

**(i) Obiezione al servizio militare statale per motivi di coscienza [obiettori di coscienza assoluti o parziali]**

17. Nei casi in cui il o la richiedente sia obiettore di coscienza [si veda di seguito Parte V, Sezione A per quanto riguarda la credibilità e la genuinità delle convinzioni del o della richiedente], per valutare quali tipi di trattamento si configurino come persecuzione è necessario considerare se la legge nazionale sul servizio militare prevede l'obiezione di coscienza in maniera opportuna attraverso: (i) l'esenzione dal servizio militare o (ii) la possibilità di svolgere un servizio alternativo adeguato. Come accennato nella Parte III sopradescritta, gli Stati possono legittimamente richiedere ai propri cittadini di svolgere il servizio militare o un servizio alternativo. Tuttavia, se ciò avviene in contrasto con le norme del diritto internazionale, la coscrizione può costituire persecuzione.

18. Nei Paesi in cui non è possibile né l'esenzione dal servizio militare, né lo svolgimento di un servizio alternativo, si renderà necessario esaminare con attenzione cosa ciò comporti per il o la richiedente. Ad esempio, laddove una persona fosse costretta a svolgere il servizio militare o a partecipare alle ostilità contro la propria coscienza, o laddove rischiasse di essere sottoposta a procedimenti giudiziari e a sanzioni sproporzionate o arbitrarie per essersi rifiutata di farlo, ci si troverebbe di fronte ad un caso di persecuzione. Inoltre, può assurgere a persecuzione anche la minaccia di azioni giudiziarie o sanzioni penali volte a mettere sotto pressione gli obiettori di coscienza affinché cambino la propria convinzione, in violazione del loro diritto alla libertà di pensiero, coscienza o religione<sup>47</sup>.

19. Non si può, al contrario, parlare di persecuzione in quei Paesi in cui non è previsto un servizio alternativo ma allo stesso tempo l'unica conseguenza in cui si incorre è un rischio solamente teorico di dover svolgere il servizio militare, perché in pratica la coscrizione non viene imposta o può essere evitata attraverso il pagamento di una tassa amministrativa<sup>48</sup>. Analogamente, se un renitente alla leva viene esentato dal servizio militare o se a un disertore viene offerto un congedo con onore, la questione della persecuzione non si pone, a meno che non siano presenti altri fattori.

20. Vi può comunque essere persecuzione nel caso in cui vi sia la possibilità di svolgere un servizio alternativo, ma questo sia di natura e di forma punitiva, a causa del tipo di servizio in questione o per la sua durata sproporzionata. Per parlare di persecuzione non sarà di per sé sufficiente rilevare una disparità nella durata del servizio alternativo. Se, ad esempio, la durata del servizio sostitutivo si basa su criteri oggettivi e ragionevoli, quali la natura del servizio specifico considerato o la necessità di un addestramento speciale per compiere tale servizio, non si tratterebbe di persecuzione<sup>49</sup>. Tuttavia, nei casi in cui il servizio alternativo sia solamente teorico, per esempio, perché la disposizione legislativa in questione non è mai stata attuata; la procedura per la richiesta di servizio alternativo è arbitraria e/o non regolamentata; o la procedura è accessibile ad alcuni, ma non a tutti, si renderà necessario svolgere ulteriori indagini. Nei casi in cui il o la richiedente non si sia avvalso/a delle procedure esistenti, è importante approfondire le ragioni per cui non l'ha fatto. Se si dovesse scoprire che i motivi si riferiscono a un fondato timore di persecuzione per aver espresso pubblicamente le sue convinzioni, ciò dovrebbe essere preso in considerazione nell'analisi globale del caso.

---

necessità di protezione internazionale dei richiedenti asilo provenienti dall'Eritrea, 20 aprile 2011, HCR/EG/ERT/11/01, consultabile in italiano all'indirizzo: <http://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac700002/assets/53a164290b80eeaac700013c/eritrea.pdf>, rispettivamente pagg. 13 e 34.

<sup>47</sup> Si veda Commissione sui Diritti Umani delle Nazioni Unite, *Diritti civili e politici, ivi compreso il problema della tortura e della detenzione: Rapporto del Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria*, E/CN.4/2001/14, 20 dicembre 2000, raccomandazione n. 2, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/3b00f54d18.html>, parr. 91-94.

<sup>48</sup> Può essere considerata come discriminatoria - e su base cumulativa assurgere a persecuzione - la richiesta di spese amministrative eccessive volta a scoraggiare i veri obiettori di coscienza dalla scelta di un servizio alternativo.

<sup>49</sup> Si veda l'approccio dell'HRC in *Foin v. France*, cfr. *supra*, nota 12. Si veda per un caso simile *Richard Maille v. France*, CCPR/C/69/D/689/1996, 31 luglio 2000, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f588efd3.html>, e *Venier and Nicholas v. France*, cfr. *supra*, nota 12.



**(ii) Obiezione al servizio militare in caso di conflitti contrari alle regole fondamentali della condotta umana**

21. Le domande di riconoscimento dello status di rifugiato relative al servizio militare possono fondarsi su un'obiezione (i) a un particolare conflitto armato oppure (ii) ai mezzi e ai metodi di guerra [la condotta di una delle parti di un conflitto]. La prima obiezione si riferisce all'uso illegale della forza [*jus ad bellum*], mentre la seconda fa riferimento ai mezzi e ai metodi di guerra, come disciplinato dal diritto internazionale umanitario [*jus in bello*] oltre che dalla legislazione internazionale in materia di diritti umani e dal diritto penale internazionale<sup>50</sup>. Nel loro complesso tali obiezioni riguardano l'obbligo a partecipare ad attività del conflitto che il o la richiedente considera in contrasto con le regole fondamentali della condotta umana<sup>51</sup>. Tali obiezioni possono essere manifestate come un'obiezione che si basa sulla propria coscienza e come tale può essere trattata come un caso di "obiezione di coscienza" [si veda la sezione (i) di cui sopra]; tuttavia non è sempre questo il caso. Le persone possono, per esempio, opporsi alla partecipazione ad attività militari perché lo considerano necessario per conformarsi al loro codice militare di condotta, o possono rifiutarsi di impegnarsi in attività che costituiscono violazioni del diritto internazionale umanitario, del diritto penale internazionale o della legislazione internazionale sui diritti umani.

22. Riconoscere sulla base di questi motivi il diritto all'obiezione e a vedersi concesso lo status di rifugiato è coerente con la ratio delle clausole di esclusione della Convenzione del 1951. Gli articoli 1F (a) e 1F (c) escludono dalla protezione quelle persone nei cui confronti vi sono seri motivi per ritenere che abbiano commesso crimini contro la pace, crimini di guerra o crimini contro l'umanità, o che si siano resi colpevoli di atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite e che sono quindi considerati non meritevoli della protezione internazionale dei rifugiati. In base al diritto internazionale umanitario e al diritto penale internazionale l'obbligo durante i conflitti armati di astenersi da taluni atti può trovare corrispondenza nel diritto internazionale dei rifugiati, nel caso di persone che rischiano di essere punite per l'esercizio dei vincoli che ci si aspetta da esse in base al diritto internazionale [si veda paragrafo 14]. A questo proposito, è importante considerare l'assenza di difesa nel caso di ordini superiori manifestamente illeciti.<sup>52</sup>

*Obiezione alla partecipazione a un conflitto armato illegale*

23. Quando un conflitto armato è considerato illegale secondo i principi del diritto internazionale [in violazione dello *jus ad bellum*], non è necessario che il o la richiedente rischi di essere ritenuto penalmente responsabile di una sua eventuale partecipazione al conflitto in questione; il o la richiedente è piuttosto tenuto/a a dimostrare la genuinità della sua obiezione e il fatto di essere a rischio di persecuzione. a causa di essa in base al diritto internazionale la responsabilità individuale per un crimine di aggressione si pone solamente per le persone che ricoprono una posizione di autorità nello Stato in questione.<sup>53</sup> I soldati che si sono arruolati prima o durante il conflitto in questione possono anche fare obiezione di coscienza in seguito a un'evoluzione della loro conoscenza o delle loro opinioni in merito all'illegalità dell'uso della forza.

24. Nel determinare la legittimità del conflitto in questione la condanna da parte della comunità internazionale rappresenta una prova evidente ma non essenziale per considerare che l'uso della forza violi il diritto internazionale. Non sempre infatti vengono espresse simili dichiarazioni, anche nel caso in cui un

<sup>50</sup> L'espressione *jus ad bellum* si riferisce ai vincoli derivanti dal diritto internazionale sull'uso della forza, mentre l'espressione *jus in bello* disciplina il comportamento delle parti di un conflitto armato. Tradizionalmente, il secondo si riferisce al diritto umanitario internazionale, ma norme pertinenti si trovano anche in disposizioni applicabili della legislazione internazionale in materia di diritti umani e del diritto penale internazionale.

<sup>51</sup> Si veda *Manuale dell'UNHCR*, par. 170-171, cfr. *supra*, nota 1. Per quanto riguarda il par. 171: "Qualora, tuttavia, il tipo di azione militare con cui un individuo non vuole essere associato sia condannato dalla comunità internazionale come contrario alle regole di base della condotta umana, punizioni per la diserzione o renitenza alla leva potrebbero, alla luce di tutti gli altri requisiti della definizione, di per sé essere considerate persecuzione." Si veda anche, a livello regionale, Consiglio dell'Unione europea, "Direttiva 2004/83/EC del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta", OJ/L 304/12, 30 settembre 2004, consultabile in italiano all'indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0083&qid=1419787371308&from=IT>. L'articolo 9(2)(e) contempla tra le forme di persecuzione: "azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2"

<sup>52</sup> Si veda, per esempio, articolo 33, Statuto dell'ICC, cfr. *supra*, nota 33.

<sup>53</sup> Si veda, per esempio, Corte Penale Internazionale, *Elementi costitutivi dei reati*, ICC-ASP/1/3 at 108, U.N. Doc. PCNICC/2000/1/Add.2 (2000), articolo 8 bis, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4ff5dd7d2.pdf>.

atto di aggressione abbia oggettivamente avuto luogo. Pertanto, una determinazione di illegalità per quanto riguarda l'uso della forza deve essere compiuta attraverso l'applicazione delle norme previste dal diritto internazionale. Le norme in questione riguardano l'obbligo per gli Stati di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza contro altri Stati; il diritto di autodifesa individuale o collettiva e l'autorizzazione all'uso della forza in linea con i poteri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di mantenere la pace e la sicurezza.<sup>54</sup>

25. Se si valuta oggettivamente che sulla base del diritto internazionale il conflitto non costituisce un conflitto armato illegale, la domanda di protezione internazionale viene di norma rigettata a meno che non intervengano altri fattori. Allo stesso modo, laddove la legalità del conflitto armato non sia ancora risolta in base al diritto internazionale, la domanda può essere valutata ai sensi delle indicazioni contenute nella sezione (i) sopradescritta come caso di obiezione di coscienza.

#### *Obiezione ai mezzi e ai metodi di guerra [Condotta delle parti]*

26. Qualora l'obiezione del o della richiedente riguardi i metodi e i mezzi impiegati in un conflitto armato [cioè la condotta di una o più parti in conflitto], è necessario effettuare una valutazione della probabilità ragionevole che la persona in questione sia costretta a partecipare ad atti che violano le norme previste dal diritto internazionale. Le norme applicabili sono, a seconda dei casi, contemplate nel diritto internazionale umanitario [*jus in bello*], nel diritto penale internazionale o nel diritto internazionale dei diritti umani.

27. I crimini di guerra e i crimini contro l'umanità rappresentano gravi violazioni che sulla base del diritto internazionale [dei trattati o consuetudinario] comportano responsabilità individuale. Per determinare quale tipo di condotta o quali metodi di guerra costituiscano tali crimini, devono essere presi in considerazione gli sviluppi nell'interpretazione degli elementi dei crimini in oggetto<sup>55</sup>. Inoltre, al momento di valutare i tipi di atti che un individuo può essere costretto a commettere nel contesto di un conflitto armato, altre violazioni del diritto internazionale umanitario possono risultare rilevanti su base cumulativa. In situazioni di conflitto armato interno o internazionale è altrettanto importante tenere presente la rilevanza del diritto internazionale dei diritti umani.

28. Generalmente la decisione in merito alla sussistenza di una ragionevole probabilità che una persona possa essere costretta a commettere atti che violano le regole fondamentali della condotta umana (o che debba esserne ritenuta responsabile) dipenderà da una valutazione dell'andamento complessivo del conflitto in questione. Pertanto, sarà rilevante la misura in cui nel conflitto avvengono violazioni delle regole fondamentali della condotta umana. Tuttavia, a essere determinante non è tanto la natura del conflitto in questione quanto piuttosto il rischio di essere costretti a prendere parte a tali atti; di conseguenza sono le circostanze individuali del o della richiedente a dover essere esaminate, tenendo conto del ruolo che dovrà ricoprire.

29. Se è probabile che il o la richiedente vada a svolgere un ruolo che esclude l'esposizione al rischio di partecipare agli atti in questione – ricoprendo, per esempio, una posizione da non combattente, come quella di cuoco, o solamente ruoli di supporto logistico o tecnico – difficilmente sarà dimostrabile la presenza di persecuzione, a meno che non concorrano altri fattori. Tra questi si può annoverare il collegamento tra il ruolo di supporto logistico o tecnico del o della richiedente e la prevedibilità di commettere (o contribuire a commettere) reati in violazione del diritto internazionale umanitario o del diritto penale internazionale. Inoltre, i motivi per cui il o la richiedente fa obiezione - a prescindere dalla prevedibilità o dall'improbabilità della commissione di reati legati alle sue attività - possono essere sufficienti per qualificarlo come obiettore di coscienza [si veda a questo proposito la sezione (i) di cui sopra].

---

<sup>54</sup> Si vedano rispettivamente articoli 2(4), 51 e 42 della Carta delle Nazioni Unite. Si veda anche Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Dichiarazione sulla inammissibilità dell'intervento e dell'interferenza negli affari interni degli Stati*, 9 dicembre 1981, A/RES/36/103, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/3b00f478f.html>.

<sup>55</sup> Per una panoramica sull'argomento, si veda UNHCR, *Nota sull'esclusione*, 4 settembre 2003, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857d24.html>, par. 30-32. Tra gli esempi di crimini di guerra nel contesto di un conflitto armato internazionale si possono elencare: omicidio volontario di civili, di soldati fuori combattimento o di prigionieri di guerra; tortura; uccidere o ferire in modo sleale persone che appartengono all'esercito avversario; dirigere deliberatamente attacchi contro la popolazione civile; stupro; reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità; e utilizzare armi velenose. In caso di conflitto armato non internazionale, tra i crimini di guerra vengono ricompresi: dirigere deliberatamente attacchi contro la popolazione civile; uccidere o ferire in modo sleale un combattente avversario; stupro; reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità.

30. Al contrario, se vi è una ragionevole probabilità che una persona non riesca ad evitare di essere impiegata in un ruolo da combattente – ruolo che la esporrà al rischio di commettere atti illegali - il suo timore di persecuzione dovrà essere considerato fondato [si veda paragrafo 14]. In alcuni casi, il conflitto in questione potrebbe non essere generalmente caratterizzato da violazioni del diritto internazionale. Tuttavia, la persona in questione può essere un membro di un'unità i cui compiti particolari comportano che sia specificamente - o con maggiore probabilità – implicata in violazioni delle regole fondamentali della condotta umana. In tal caso vi può essere una ragionevole probabilità che l'individuo in questione sia costretto a commettere, per esempio, crimini di guerra o crimini contro l'umanità. Laddove vi sia la possibilità di congedarsi, di essere riassegnato [eventualmente anche a un servizio alternativo] o di godere di un effettivo rimedio contro i superiori o i militari attraverso un esame equo e non passibile di punizione, la questione della persecuzione non si porrà, a meno che non concorrano altri fattori<sup>56</sup>.

### (iii) Condizioni del servizio militare statale

31. Nei casi che riguardano le condizioni all'interno delle forze armate statali, è chiaro che una persona non può essere riconosciuta come rifugiato qualora l'unica ragione ad averla spinta alla diserzione o alla renitenza alla leva fosse il non gradire il servizio militare statale o la paura di combattere. Tuttavia, la necessità di protezione emergerebbe nel caso in cui le condizioni del servizio militare statale fossero così dure da assurgere a persecuzione<sup>57</sup>. Ciò può avvenire, per esempio, laddove i termini e le condizioni del servizio militare equivalgano a tortura o ad altri trattamenti crudeli o disumani<sup>58</sup>, violino il diritto alla sicurezza<sup>59</sup> e all'integrità delle persone<sup>60</sup>, oppure implicino lavoro forzato o obbligatorio<sup>61</sup> o forme di schiavitù o di servitù [ivi compresa la schiavitù sessuale].<sup>62</sup>

32. In particolare, casi di questo tipo possono comportare discriminazioni legate all'etnia o al genere. Qualora il maltrattamento temuto si realizzi all'interno delle forze armate statali da parte di personale militare,

<sup>56</sup> Si veda, per esempio, *Rapporto analitico sull'obiezione di coscienza al servizio militare: Rapporto dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani*, cfr. *supra*, nota 4, riguardante la pratica in alcuni Stati di permettere a soldati arruolati di passare a una diversa unità non combattente nel caso in cui sviluppino un'obiezione di coscienza a un particolare conflitto o al fatto stesso di portare le armi, parr. 26-27. Tale opzione potrebbe tuttavia non essere disponibile per un individuo la cui obiezione a un particolare conflitto non si basa su un'obiezione di coscienza.

<sup>57</sup> Si veda, per esempio, quanto affermato dal Giudice Laws nell'obiter dictum: "Tengo a sottolineare che è chiaro (anzi incontestabile) che vi sono circostanze in cui un obiettore di coscienza può giustamente rivendicare che la punizione subita per renitenza alla leva si configuri come persecuzione: laddove il servizio militare che è chiamato a svolgere implichi atti – ai quali può essere associato - che sono in contrasto con le regole fondamentali della condotta umana; laddove le condizioni del servizio militare siano di per se stesse così dure da equivalere ad una persecuzione *de facto*; laddove la punizione in questione sia sproporzionatamente dura o grave. Mi sto in questo caso occupando della situazione in cui non sia presente nessuno di questi fattori aggiuntivi" in *Yasin Sepet, Erdem Bulbul v. Secretary of State for the Home Department*, C/2777; C/2000/2794, Regno Unito: Corte d'Appello (Inghilterra e Galles), 11 maggio 2001, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ffbcb024.html>, par. 61. Si veda Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria, Opinione n. 24/2003 (Israele), E/CN.4/2005/6/Add.1, 19 novembre 2004, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/470b77b10.pdf>. Per un caso simile si veda HRC, Commento generale n. 32: Diritto all'uguaglianza dinanzi ai giudici e ai tribunali e ad un processo equo (articolo 14), 23 agosto 2007, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/478b2b2f2.html>, in cui si afferma che "la reiterata punizione di obiettori di coscienza per non aver obbedito ad un ordine ripetuto di servire nelle forze armate può equivalere a una punizione per lo stesso reato, se il successivo rifiuto si basa sulla stessa volontà costante fondata su motivi di coscienza", par. 55; Si veda anche Commissione sui Diritti Umani delle Nazioni Unite, Risoluzione 98/77, par. 5, cfr. *supra*, nota 5. In seguito alla decisione dell'HRC sull'articolo 18 e il diritto all'obiezione di coscienza in *Yoon and Choi v. Republic of Korea*, cfr. *supra*, nota 15, il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ha dichiarato che la detenzione di un obiettore di coscienza per aver rifiutato di svolgere il servizio militare rappresenta una forma di detenzione arbitraria in quanto si tratta di una violazione dei diritti garantiti dall'articolo 18 ICCPR e dall'articolo 9 ICCPR: Opinione n. 16/2008 (Turchia), A/HRC/10/21/Add.1, 4 febbraio 2009, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/5062b12e2.pdf>. Si veda anche la Corte Europea dei Diritti Umani che ha dichiarato che l'effetto cumulativo delle ripetute azioni giudiziarie o delle sanzioni penali nei confronti degli obiettori di coscienza per la loro diserzione equivaleva alla loro "morte civile" e costituiva un trattamento degradante in violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si veda *Ülke v. Turkey*, Application No. 39437/98, 24 gennaio 2006, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4964bd752.html>, oltre che *Savda c. Turquie*, cfr. *supra*, nota 13 e *Tarhan c. Turquie*, cfr. *supra*, nota 21, e *Feti Demirtaş c. Turquie*, cfr. *supra*, nota 7.

<sup>58</sup> Si veda articolo 7, ICCPR.

<sup>59</sup> Si veda articolo 9, ICCPR.

<sup>60</sup> Si vedano per un'interpretazione gli articoli 7, 9 e 17, ICCPR.

<sup>61</sup> Si veda articolo 8(3), ICCPR e articolo 1(b) della Convenzione del 1957 sull'abolizione del lavoro forzato (n. 105), consultabile in italiano all'indirizzo: [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@europe/@ro-geneva/@ilo-rome/documents/normativeinstrument/wcms\\_152687.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@europe/@ro-geneva/@ilo-rome/documents/normativeinstrument/wcms_152687.pdf).

<sup>62</sup> Si vedano articolo 8(1), ICCPR e articolo 6 della Convenzione del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne ("CEDAW"), consultabile in italiano all'indirizzo: [http://www.pariopportunita.gov.it/images/CEDAW\\_CONVENZIONE\\_10\\_05\\_2013.pdf](http://www.pariopportunita.gov.it/images/CEDAW_CONVENZIONE_10_05_2013.pdf).

è necessario valutare se tali pratiche sono sistemiche e/o di fatto autorizzate, tollerate o condonate dalla gerarchia militare. Si deve inoltre considerare se esistano mezzi di ricorso contro tali maltrattamenti.

33. Secondo il diritto internazionale, il divieto di "lavoro forzato o obbligatorio"<sup>63</sup> non riguarda il servizio militare o alternativo. Tuttavia, laddove sia possibile stabilire che il servizio militare obbligatorio viene utilizzato per costringere i militari di leva ad eseguire lavori pubblici che non siano di "carattere puramente militare" o richiesti in una situazione di emergenza e non costituiscano una necessità per la difesa nazionale o un normale dovere civico, in questi casi si può parlare di lavoro forzato<sup>64</sup>. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la condizione relativa al "carattere puramente militare" mira specificatamente a prevenire la chiamata alla leva al fine dello svolgimento di lavori pubblici<sup>65</sup>. In situazioni di emergenza, che mettono a repentaglio l'esistenza dello Stato o il benessere di tutta o di parte della popolazione, i militari di leva possono tuttavia essere chiamati a svolgere lavori di carattere non militare. La durata e la portata del servizio obbligatorio, nonché gli scopi per cui viene utilizzato, devono essere limitati a quanto strettamente necessario nella situazione specifica<sup>66</sup>. L'utilizzo di un militare di leva per ottenere profitti attraverso il suo sfruttamento [per esempio attraverso schiavitù, schiavitù sessuale, pratiche simili alla schiavitù, e servitù] è vietato dal diritto internazionale e punito nella legislazione nazionale di un numero sempre più elevato di Stati.

34. Come in altri casi di domande di riconoscimento dello status di rifugiato sopradescritti – sezioni (i) e (ii)-, se al richiedente è permesso di congedarsi, di essere riassegnato [compreso il servizio alternativo adeguato] e/o di ricevere un rimedio efficace, senza essere punito, la questione della persecuzione non si porrà, a meno che non concorrano altri fattori.

#### **(iv) Reclutamento forzato e/o condizioni di servizio all'interno di gruppi armati non statali**

35. Per quanto riguarda il reclutamento forzato all'interno di gruppi armati non statali, si ricorda che questi ultimi non hanno diritto di reclutare con la coercizione o con la forza<sup>67</sup>. Una persona che cerca protezione internazionale all'estero per timore di reclutamento forzato o di essere nuovamente reclutata da parte di gruppi armati non statali, può beneficiare dello status di rifugiato una volta che siano stati accertati gli altri elementi previsti dalla definizione di rifugiato e in particolare che lo Stato non sia in grado o non voglia proteggere la persona contro tale reclutamento [si vedano i paragrafi 42-44 e 60-61 di seguito]. Allo stesso modo, il reclutamento forzato da parte di gruppi non statali al fine di effettuare lavori non militari potrebbe, tra l'altro, a lavoro forzato, servitù e/o riduzione in schiavitù e assurgere a persecuzione<sup>68</sup>.

36. È da ritenersi che vi sia persecuzione nel caso in cui il richiedente dovesse essere sottoposto a condizioni di servizio che costituiscono gravi violazioni del diritto internazionale umanitario o del diritto penale internazionale<sup>69</sup>, oppure gravi violazioni dei diritti umani o altri danni gravi.<sup>70</sup>

#### **(v) Reclutamento illegale di minori**

---

<sup>63</sup> Si veda articolo 8, ICCPR.

<sup>64</sup> Convenzione n.29 dell'ILO sul lavoro forzato e obbligatorio. Si veda anche IACHR, "Quarto rapporto sulla situazione dei diritti umani in Guatemala", OEA/Ser.L/V/II.83, Doc. 16 rev., 1 giugno 1993, cap. V, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.cidh.org/countryrep/Guatemala93eng/toc.htm>.

<sup>65</sup> Si trova il suo corollario nell'articolo 1(b) della Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105), che vieta il ricorso al lavoro forzato o obbligatorio "come metodo di mobilitazione e l'utilizzo di manodopera ai fini dello sviluppo economico."

<sup>66</sup> ILO, Comitato di esperti sull'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni (CEACR), *CEACR: Singola richiesta diretta relativa alla Convenzione sul lavoro forzato, 1930 (No. 29) Eritrea* (ratifica: 2000), 2010, consultabile in inglese all'indirizzo: [http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13101:0::NO:13101:P13101\\_COMMENT\\_ID:2337201](http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13101:0::NO:13101:P13101_COMMENT_ID:2337201).

<sup>67</sup> Cfr. *supra*, par 7.

<sup>68</sup> Si vedano articolo 8(3), ICCPR, articolo 1(b) della Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105); articolo 8(1) ICCPR; e Articolo 6 CEDAW.

<sup>69</sup> Si vedano articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949; articolo 8, Statuto di Roma dell'ICC (da ultimo modificato nel 2010), 17 luglio 1998, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/3ae6b3a84.html>.

<sup>70</sup> Per esempio, tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (si veda articolo 7, ICCPR), violazioni del diritto alla sicurezza (si veda articolo 9, ICCPR) e all'integrità della persona (si vedano per un'interpretazione articoli 7, 9 e 17, ICCPR), lavoro forzato o obbligatorio (si veda articolo 8(3), ICCPR e articolo 1(b) della Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105), o forme di schiavitù (ivi compresa la schiavitù sessuale, si veda articolo 8(1) e articolo 6, CEDAW).

37. Particolari problemi di protezione sorgono in caso di minori a rischio di reclutamento e servizio forzato<sup>71</sup>. Lo stesso vale per i minori che possono essersi "volontariamente offerti" per attività militari all'interno delle forze armate statali o di gruppi armati non statali. A questo proposito è necessario tenere in considerazione il fatto che la vulnerabilità di un minore e la sua immaturità lo rendono particolarmente suscettibile al reclutamento coatto e all'obbedienza alle forze armate statali o a un gruppo armato non statale.

38. Come indicato nella Parte III, Sezione C, la legislazione internazionale sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale prevedono importanti restrizioni in materia di reclutamento e partecipazione alle ostilità da parte di minori, sia nell'ambito di un conflitto armato internazionale che non internazionale e a prescindere dal fatto che ciò avvenga in relazione a forze armate statali o a gruppi armati non statali.<sup>72</sup> I minori hanno bisogno di essere protetti contro tali violazioni; pertanto, un minore che eluda il reclutamento forzato o le azioni giudiziarie e/o le sanzioni penali o altre forme gravi di ritorsione connesse alla diserzione avrebbe un fondato timore di persecuzione.

39. Ci possono essere casi in cui i minori, messi sotto pressione, si offrono come "volontari" o sono inviati a combattere dai loro genitori o dalla comunità di appartenenza. Come i precedenti, anche questi casi possono dare luogo al riconoscimento dello status di rifugiato. La questione chiave è la probabilità del rischio che il minore venga reclutato e/o costretto a combattere, e ciò deve essere valutato sulla base di informazioni aggiornate sul Paese d'origine, tenendo conto del profilo e delle esperienze passate del minore, nonché delle esperienze di altri minori in situazioni simili. È importante sottolineare che nel caso di domande di protezione internazionale basate sulla violazione delle restrizioni in materia di reclutamento e partecipazione dei minori alle ostilità, non vi è alcun obbligo supplementare di prendere in considerazione la questione dell'obiezione di coscienza.

40. La persecuzione può anche derivare dalla natura del trattamento a cui il minore sarebbe sottoposto una volta entrato a far parte del gruppo militare o armato. A questo proposito, è importante notare che, oltre a prendere parte attiva alle ostilità, i minori sono utilizzati anche come spie, messaggeri, fachini, servitori, schiavi [comprese schiavi sessuali], e/o per minare o sminare. Un minore può essere esposto a danni gravi o multipli, tra cui l'essere costretto ad assistere a crimini efferati, indipendentemente dalla funzione ricoperta<sup>73</sup>.

41. La persecuzione può sorgere anche quando vi è il rischio di maltrattamenti nel caso di ritorno nel Paese d'origine, per esempio a causa del coinvolgimento del minore in questione nelle forze armate statali o in gruppi armati non statali, in qualità di soldato/combattente/guerrigliero o in un altro ruolo. I minori che si trovano in queste condizioni possono essere considerati come "nemici" dallo Stato o da un gruppo armato non statale e di conseguenza essere a rischio di ritorsioni, compresi attacchi fisici, o di essere ostracizzati dalla comunità a tal punto da rendere la loro vita intollerabile. In tutti questi casi, bisogna prestare particolare attenzione alle vulnerabilità specifiche e all'interesse superiore dei richiedenti di minore età.<sup>74</sup>

### **Agenti di persecuzione**

42. La definizione di rifugiato permette di riconoscere come agenti di persecuzione sia attori statali che attori non statali. Nei Paesi afflitti da guerra civile, violenza generalizzata, situazioni di guerriglia o frammentazione dello Stato, la minaccia di reclutamento forzato viene spesso compiuta da gruppi armati non statali. Ciò può avvenire in seguito alla perdita di controllo da parte dello Stato di porzioni del suo territorio. In altri casi, lo Stato può autorizzare, dirigere, controllare o tollerare le attività di gruppi armati non statali [per esempio, di unità paramilitari e gruppi privati di sicurezza]. Non sempre è chiara la concordanza di interessi tra lo Stato e un gruppo armato non statale coinvolto nel reclutamento forzato. Anche altri attori non statali possono essere autori di persecuzioni in forme diverse dal reclutamento forzato, per esempio nel caso di violenze e discriminazioni da parte di familiari e vicini di casa nei confronti di ex bambini soldato che vengono percepiti come aver aiutato il nemico.

---

<sup>71</sup> *Linee guida dell'UNHCR sulle richieste di asilo di minori*, cfr. *supra*, nota 37.

<sup>72</sup> Si veda in generale Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, Commento generale alla CRC n.6: *Il trattamento di minori non accompagnati e separati fuori dal proprio Paese di origine*, ("Commento generale alla CRC n.6"), CRC/GC/2005/6, 1 settembre 2005, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/42dd174b4.html>, par. 59.

<sup>73</sup> Cfr. *supra*, nota 70; si veda anche *Linee guida dell'UNHCR sulle richieste di asilo di minori*, par. 23, cfr. *supra*, nota 37.

<sup>74</sup> *Linee guida dell'UNHCR sulle richieste di asilo di minori*, parr. 4 e 5, cfr. *supra*, nota 37, e Commento generale alla CRC n.6, cfr. *supra*, nota 72.

43. In tutti i casi che implicano danni causati da gruppi armati non statali e da altri attori non statali, è necessario considerare la misura in cui lo Stato può e/o vuole fornire protezione da tali danni.

44. Se la domanda di protezione internazionale è fondata sul rischio di essere costretti a compiere atti che violano le regole fondamentali della condotta umana, è necessario esaminare in che misura tali violazioni siano in atto, così come la capacità e/o la volontà delle autorità, in particolare delle autorità militari, di prevenire future violazioni. Isolate violazioni dello *jus in bello* efficacemente indagate e trattate dalle autorità militari possono indicare che la protezione dello Stato è disponibile ed efficace. Le risposte degli Stati in questa direzione dovrebbero comportare azioni intraprese contro i responsabili diretti e misure messe in atto per evitare il loro ripetersi.

45. Per quanto riguarda i maltrattamenti perpetrati da altri soldati, come forme gravi di bullismo o nonnismo, è necessario determinare se tali atti sono condonati dalle autorità militari e se vi sono mezzi efficaci di rimedio attraverso il sistema militare o in altra forma all'interno della struttura dello Stato.

## **Amnistie**

46. Alla fine di un conflitto, uno Stato può offrire un'amnistia a persone che si sono sottratte al servizio militare, in particolare agli obiettori di coscienza. Tali iniziative possono garantire l'immunità da procedimenti giudiziari o offrire il riconoscimento ufficiale dello status di obiettore di coscienza, eliminando così il rischio di danni associati a tali azioni giudiziarie o sanzioni penali. Tuttavia, l'impatto che un'amnistia può avere sul timore di persecuzione di una persona richiede un'attenta valutazione. L'amnistia può non coprire tutti i disertori e renitenti alla leva. Inoltre, è necessario esaminare se la protezione è nella pratica efficace; se la persona potrebbe essere nuovamente esposta al reclutamento nelle forze armate; se può essere sottoposta ad altre forme di persecuzione a prescindere da qualsiasi responsabilità penale annullata dall'amnistia; e/o se la persona è a rischio di essere presa di mira da parte di attori non statali – per esempio da parte di gruppi comunitari dai quali può essere considerato come un traditore - a prescindere dalla legislazione adottata dallo Stato. In particolare, le persone che hanno assistito alla commissione di crimini di guerra o altri atti gravi e hanno disertato di conseguenza, potrebbero essere in grado di dimostrare un fondato timore di persecuzione, in determinate circostanze, se, per esempio, al rientro rischiassero di essere chiamate a testimoniare in procedimenti penali che le esporrebbero a danni gravi.

## **B. Motivi sanciti dalla Convenzione del 1951**

47. Come per altri tipi di domande di riconoscimento dello status di rifugiato, il fondato timore di persecuzione deve riguardare uno o più motivi indicati nella definizione di rifugiato contenuta nell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951, ossia deve essere "per motivi di" razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica. È sufficiente che i motivi della Convenzione costituiscano un fattore che contribuisce a generare il fondato timore di persecuzione e non necessariamente esserne l'unica causa o la causa prevalente. Inoltre, possono risultare rilevanti uno o più dei motivi indicati nella Convenzione. Essi infatti non si escludono reciprocamente e possono sovrapporsi.

48. L'intento o il motivo del persecutore possono essere un fattore rilevante per stabilire il nesso causale tra il timore di persecuzione e uno dei motivi elencati nella Convenzione ma non sono decisivi, anche perché spesso sono difficili da stabilire<sup>75</sup>. Non è necessario che l'agente di persecuzione abbia un intento punitivo per stabilire il nesso causale; l'attenzione va invece posta sui motivi per cui il o la richiedente si trova in una situazione difficile e sulla probabilità che possa subire dei danni. Anche qualora un individuo venga trattato nello stesso modo in cui viene trattata la maggioranza della popolazione, ciò non preclude l'esistenza della persecuzione sulla base di motivi indicati nella Convenzione. Allo stesso modo, se l'agente di persecuzione attribuisce o imputa al richiedente uno dei motivi indicati dalla Convenzione, questo è sufficiente a soddisfare il nesso causale. Laddove l'agente di persecuzione sia un attore non statale armato, il nesso causale è dimostrato sia nel caso in cui il o la richiedente subisca un danno per uno dei motivi indicati dalla Convenzione, sia nel caso in cui sia privato della protezione dello Stato per uno dei motivi indicati dalla Convenzione.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> *Manuale dell'UNHCR*, par. 66, cfr. *supra*, nota 1.

<sup>76</sup> Si veda, *UNHCR, Linee guida in materia di protezione internazionale n. 2: "Appartenenza ad un determinato gruppo sociale" ai sensi dell'art. 1(A)2 della Convenzione del 1951 e/o al relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati*, HCR/GIP/02/02, 7 maggio 2002, ("Linee guida

## Religione

49. I motivi di persecuzione legati alla religione non si limitano ai sistemi di credenze ["teistico, non teistico e ateistico"]<sup>77</sup> ma comprendono anche aspetti legati all'identità e al modo di vivere<sup>78</sup>. Tali motivi coincidono con quanto previsto dall'articolo 18 dell'ICCPR, che comprende ampie considerazioni relative alla libertà di pensiero e di coscienza, tra cui elementi di natura morale, etica, umanitaria o simili. I motivi di religione sono quindi particolarmente rilevanti nei casi di obiezione di coscienza, anche in quelli espressi attraverso la renitenza alla leva o la diserzione, come spiegato nella Parte III, Sezione B. Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate dai obiettori di coscienza, il *Manuale dell'UNHCR* afferma che:

Il rifiuto di prestare il servizio militare può basarsi su convinzioni religiose. Se un richiedente è in grado di dimostrare che le sue convinzioni religiose sono genuine e che le autorità del suo Paese non tengono in considerazione tali convinzioni nell'imporgli di svolgere il servizio militare, lo stesso richiedente potrebbe essere in grado di dimostrare di aver diritto allo status di rifugiato. Tale richiesta sarebbe, naturalmente, supportata da eventuali ulteriori indicazioni che il richiedente o la sua famiglia hanno incontrato difficoltà a causa delle loro convinzioni religiose<sup>79</sup>.

50. I motivi di persecuzione legati alla religione possono risultare rilevanti anche in casi basati sul servizio militare in situazioni diverse dall'obiezione di coscienza. Le reclute possono essere soggette a detenzione, maltrattamenti [come percosse fisiche o grave pressione psicologica] e gravi discriminazioni a causa della loro fede religiosa, della loro identità o delle loro pratiche. Essi possono anche essere spinti a rinunciare al loro credo e a convertirsi.

## Opinione politica

51. Il motivo dell'opinione politica deve essere inteso in modo più ampio rispetto all'affiliazione a un particolare movimento politico o all'adesione ad un'ideologia. Esso riguarda "ogni opinione o argomento nel quale possono essere coinvolti apparati di Stato, governo, società o politica"<sup>80</sup>. Inoltre, il motivo dell'opinione politica comprende sia la professione e l'espressione di un'opinione politica reale, sia la neutralità politica, sia infine casi in cui un'opinione politica viene attribuita al o alla richiedente, a prescindere dal fatto che incarni realmente tale posizione<sup>81</sup>. Quest'ultimo caso può verificarsi laddove lo Stato, o un gruppo armato non statale, attribuiscono alla persona una particolare opinione politica.

52. I casi riguardanti l'obiezione al servizio militare possono essere decisi sulla base del fatto che vi sia un nesso con il motivo dell'opinione politica sancito dalla Convenzione del 1951. In base alle circostanze, una obiezione al servizio militare - in particolare obiezioni fondate sulla convinzione che il conflitto violi le regole fondamentali della condotta umana [si veda Parte IV, Sezione A (ii)] - può essere interpretata attraverso il prisma di un'opinione politica effettiva o presunta. In relazione a quest'ultimo caso, le autorità possono interpretare il fatto che una persona si opponga alla partecipazione a un conflitto o a determinati atti come una manifestazione di disaccordo politico. L'atto di diserzione o di renitenza alla leva può di per sé essere espressione di opinioni politiche o essere percepito come tale.

53. Il motivo dell'opinione politica può essere rilevante anche in altre circostanze. Ad esempio, nel caso in cui un soldato venga a conoscenza di attività criminali perpetrate o tollerate dal personale militare nel contesto di un conflitto (come ad esempio vendita illecita di armi, estorsione di civili, traffico di farmaci o

---

dell'UNHCR sul gruppo sociale"), consultabile in italiano all'indirizzo: [http://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac700002/assets/53a164320b80eeaac7000148/ITA-Gruppo\\_Sociale.pdf](http://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac700002/assets/53a164320b80eeaac7000148/ITA-Gruppo_Sociale.pdf), par. 23.

<sup>77</sup> *Linee guida dell'UNHCR su richieste fondate su motivi religiosi*, par. 6, cfr. *supra*, nota 15.

<sup>78</sup> *Ibid*, parr. 4 e 8.

<sup>79</sup> *Manuale dell'UNHCR*, par. 172, cfr. *supra*, nota 1.

<sup>80</sup> UNHCR, *Linee guida in materia di protezione internazionale n. 1: La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, HCR/GIP/02/01, 7 maggio 2002, ("*Linee guida dell'UNHCR sulla persecuzione di genere*"), consultabile in italiano all'indirizzo: [http://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac700002/assets/545b3f9f0b80ee7e1f00636f/LINEE\\_GUIDA\\_SULLA\\_PERSECUZIONE\\_DI\\_GENRE\\_RE.pdf](http://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac700002/assets/545b3f9f0b80ee7e1f00636f/LINEE_GUIDA_SULLA_PERSECUZIONE_DI_GENRE_RE.pdf), par. 32, come adattato da G. Goodwin-Gill, *The Refugee in International Law*, Clarendon Press 1983, prima ed., p. 31, e nella versione più aggiornata, terza ed., Oxford University Press 2007 con J. McAdam, p. 87, come citato anche in (Attorney General) v. Ward, [1993] 2 S.C.R. 689, Canada: Corte suprema, 30 giugno 1993, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/3ae6b673c.html>.

<sup>81</sup> Si veda UNHCR, *Secretary of State for the Home Department (Appellant) v. RT (Zimbabwe), SM (Zimbabwe) and AM (Zimbabwe) (Respondents) and the United Nations High Commissioner for Refugees (Intervener) - Case for the Intervener*, 25 maggio 2012, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4fc369022.html>, par. 8.

tratta di esseri umani) e faccia per questo obiezione di coscienza, incorrendo nel timore di persecuzione a causa della sua opposizione a tali attività, la domanda di asilo presentata da tale soldato può essere considerata sulla base del motivo dell'opinione politica. A prescindere dal fatto che il soldato sia o meno un delatore, i tentativi di evitare il servizio militare possono essere percepiti dalle autorità come prova della sua opposizione politica. Anche l'obiezione al reclutamento da parte di gruppi armati non statali può rappresentare l'espressione di un'opinione politica.

54. L'opinione politica può anche essere il motivo applicabile ai familiari di un obiettore di coscienza, di un renitente alla leva o di un disertore che secondo lo Stato o un gruppo armato non statale sarebbe fedele a una particolare causa politica. In questi casi, la persecuzione può essere collegata ad una opinione politica attribuita, sulla base del fatto che si presume che il membro della famiglia abbia opinioni simili a quelle attribuite all'obiettore di coscienza, a al renitente o al disertore. In questi casi, il motivo di persecuzione rilevante può anche essere connesso alla "famiglia" intesa come gruppo sociale [vedi di seguito, paragrafo 58].

### **Razza o nazionalità**

55. La razza e la nazionalità, nel senso di appartenenza etnica, sono spesso fattori rilevanti in casi connessi al servizio militare. Il fondato timore di persecuzione può basarsi direttamente sulla razza del o della richiedente, ad esempio quando i coscritti provenienti da un particolare gruppo razziale si trovano ad affrontare condizioni più severe rispetto alle altre reclute, o quando sono gli unici realmente soggetti alla leva. Allo stesso modo, i minori possono trovarsi a subire il reclutamento forzato perché appartengono a un gruppo etnico preso di mira. I casi basati sulle condizioni del servizio militare che possono assurgere a persecuzione possono altresì riguardare la discriminazione dovuta alla razza e/o all'origine etnica e invocare pertanto questo motivo.

### **Appartenenza a un determinato gruppo sociale**

56. La Convenzione del 1951 non comprende una lista precisa dei gruppi che possono costituire un "determinato gruppo sociale". Piuttosto, "l'espressione appartenenza ad un determinato gruppo sociale dovrebbe essere letta in maniera evolutiva, considerando sia la natura diversa e mutevole dei gruppi all'interno delle diverse società, sia le norme internazionali in materia di diritti umani, che sono in continua evoluzione.<sup>82</sup> L'UNHCR definisce come "determinato gruppo sociale":

Un gruppo di persone che condividono una caratteristica comune diversa dal rischio di essere perseguitati, o che sono percepite come un gruppo dalla società. Frequentemente la caratteristica in questione sarà una caratteristica innata, immutabile o comunque d'importanza fondamentale per l'identità, la coscienza o l'esercizio dei diritti umani di una persona.<sup>83</sup>

57. I due approcci – cosiddetti "delle caratteristiche protette" e "della percezione sociale" – volti a individuare cosa si debba intendere per "determinato gruppo sociale" sulla base della definizione appena esposta sono alternativi e non cumulabili. L'approccio "delle caratteristiche protette" valuta se un gruppo è accomunato da una caratteristica immutabile o da una caratteristica che è talmente importante per la dignità umana che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. Una caratteristica immutabile può essere innata [ad esempio il sesso o l'appartenenza etnica] o per altri motivi inalterabile [come ad esempio il dato storico dell'appartenenza passata ad un'associazione, ad una classe professionale o ad uno status particolare]<sup>84</sup>. L'approccio "della percezione sociale" valuta se un determinato gruppo condivide o meno una caratteristica comune che lo rende riconoscibile o lo contraddistingue dal resto della società. Quest'ultimo approccio non richiede che la caratteristica comune debba essere facilmente identificabile dalle persone in generale o visibile ad occhio nudo. Per provare l'esistenza di un determinato gruppo sociale, un o una richiedente non è tenuto/a a dimostrare che tutti i membri di un determinato gruppo sociale sono a rischio di persecuzione<sup>85</sup>. Inoltre, a prescindere da quale approccio venga adottato, un gruppo può essere considerato come "determinato gruppo sociale" ai sensi della Convenzione anche qualora dovesse comprendere un elevato

---

<sup>82</sup> *Linee guida dell'UNHCR sul gruppo sociale*, par. 3, cfr. *supra*, nota 81.

<sup>83</sup> *Ibid*, par. 11.

<sup>84</sup> *Ibid*, par. 6.

<sup>85</sup> *Ibid*, par. 17.



numero di persone<sup>86</sup>. Nondimeno, non tutti coloro che fanno parte di un determinato gruppo sociale devono essere necessariamente rifugiati; è necessario invece un fondato timore di persecuzione a causa dell'appartenenza a quel gruppo.

58. Secondo entrambi questi approcci, gli "obiettori di coscienza" rappresentano un determinato gruppo sociale dal momento che condividono una convinzione che è fondamentale per la loro identità e sono percepiti come un determinato gruppo da parte della società. Anche le persone che hanno comuni esperienze passate, come ad esempio i bambini soldato, possono costituire un determinato gruppo sociale. La stessa cosa potrebbe accadere ai renitenti alla leva o ai disertori, dal momento che entrambe queste tipologie di richiedenti condividono una caratteristica comune immutabile e una storia passata, ovvero l'aver evitato o eluso il servizio militare. In alcune società i disertori possono essere percepiti come un determinato gruppo sociale in virtù dell'atteggiamento generale verso il servizio militare inteso come un segno di fedeltà al Paese e/o del trattamento differenziato ricevuto da queste persone [per esempio, discriminazione nell'accesso all'occupazione nel settore pubblico], che li porterebbe ad essere messi in disparte o distinti in quanto gruppo. Lo stesso può accadere ai renitenti alla leva. I coscritti possono costituire un gruppo sociale caratterizzato dalla loro giovane età, dall'inserimento forzato nel corpo militare o dal loro status inferiore a causa della mancanza di esperienza e del basso rango.

59. Le donne costituiscono un determinato gruppo sociale definito da caratteristiche innate e immutabili e sono di frequente trattate in maniera differente rispetto agli uomini<sup>87</sup>. Nel caso di violenze sessuali contro donne soldato o di donne o ragazze costrette ad agire come schiave sessuali, l'appartenenza a un determinato gruppo sociale può costituire il motivo più pertinente per presentare domanda di protezione internazionale, anche se possono essere applicabili anche altri motivi. Le ragazze rappresentano un sottoinsieme di questo gruppo sociale. Anche i minori costituiscono un determinato gruppo sociale e, nei casi riguardanti il timore di reclutamento forzato di minori, l'appartenenza a tale gruppo sociale rappresenterà il motivo rilevante su cui basare la richiesta di asilo.<sup>88</sup>

### **C. Alternativa di fuga o ricollocamento interni**

60. Qualora la persecuzione temuta sia perpetrata, condonata o tollerata dallo Stato e/o da agenti statali, un'alternativa di fuga o ricollocamento interni non sarà generalmente disponibile, in quanto si presume che gli attori statali abbiano il controllo e siano in grado di raggiungere tutto il Paese. Nel caso di obiettori di coscienza al servizio militare statale, laddove lo Stato non preveda l'esenzione o un servizio alternativo e laddove il timore di persecuzione sia relativo a queste leggi e/o prassi e alla loro applicazione, non sarebbe rilevante prendere in considerazione un'alternativa di fuga o ricollocamento interni in quanto si può presumere che l'obiettore si troverebbe ad affrontare la medesima persecuzione in tutto il Paese.<sup>89</sup>

61. Per determinare se sia possibile applicare un'alternativa di fuga o ricollocamento interni nei casi in cui il rischio di persecuzione emani da gruppi armati non statali, è necessario valutare la capacità e/o la volontà dello Stato di proteggere il richiedente dal danno temuto. Sarà necessario valutare se la protezione dello Stato è efficace e di natura durevole e se viene fornita da un'autorità organizzata e stabile che esercita il pieno controllo del territorio e della popolazione in questione. Nel contesto specifico di un conflitto armato non internazionale, un'attenzione particolare dovrebbe essere assegnata al profilo del richiedente, al fatto che sia stato reclutato e/o abbia partecipato ad attività di un gruppo armato non statale considerato in opposizione al governo e alla probabilità di eventuali rappresaglie da parte del governo. Sarebbe spesso irragionevole aspettarsi che un'ex recluta non statale si trasferisca in un territorio controllato dal governo in una situazione di conflitto in corso, soprattutto se il conflitto ha dimensioni religiose o etniche.

## **V. QUESTIONI PROCEDURALI E PROBATORIE**

### **A. Stabilire i fatti rilevanti**

---

<sup>86</sup> *Ibid*, parr. 18-19.

<sup>87</sup> *Linee guida dell'UNHCR sulla persecuzione di genere*, par. 30, cfr. *supra*, nota 80.

<sup>88</sup> *Linee guida dell'UNHCR sulle richieste di asilo di minori*, par. 48 et seq., cfr. *supra*, nota 37.

<sup>89</sup> UNHCR, *Linee guida in materia di protezione internazionale n. 4: "Alternativa di fuga o ricollocamento interni" nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati*, HCR/GIP/03/04, 23 luglio 2003, ("*Linee guida dell'UNHCR sulla fuga interna*"), consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/3f2791a44.html>.

62. La valutazione della credibilità consiste nel processo attraverso cui si determina se, alla luce di tutte le informazioni a disposizione del *decision maker*, le dichiarazioni del richiedente in merito ai fatti materiali della domanda possono, a conti fatti, essere accettate come genuine al fine di determinare l'eleggibilità allo status di rifugiato. Qualora, nonostante gli sforzi autentici di un o una richiedente di fornire elementi di prova relativi ai fatti materiali, permangano dei dubbi in merito ad alcuni dei fatti dichiarati, al o alla richiedente dovrebbe essere accordato il beneficio del dubbio in relazione a quelle affermazioni che manchino di elementi probatori, laddove il decisore sia soddisfatto della credibilità generale della domanda<sup>90</sup>.

63. Nel caso di domande di protezione internazionale relative al servizio militare, per valutare la veridicità del racconto del o della richiedente e determinare a quale trattamento potrebbe andare incontro e quale sia la probabilità di incorrervi se rimpatriato, sarà utile raccogliere informazioni affidabili e pertinenti sul Paese d'origine, ivi comprese quelle relative alla reale possibilità di essere esentati dal servizio militare o di poter svolgere il servizio civile, al modo in cui viene applicata la coscrizione e al trattamento di individui o gruppi all'interno delle forze militari del Paese di origine<sup>91</sup>.

64. Il fatto di stabilire la genuinità e/o il significato personale di credenze, pensieri e/o dell'etica di un o una richiedente ricopre un ruolo chiave nelle domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'obiezione al servizio militare, in particolare nel caso di obiezione di coscienza [si veda Parte IV, Sezione A (i) e (ii)]<sup>92</sup>. Durante l'audizione personale al o alla richiedente deve essere data l'opportunità di spiegare il significato personale dei motivi che sottostanno alla sua obiezione, così come il modo in cui tali motivi influiscono sulla sua capacità di svolgere il servizio militare. Al fine di determinare la credibilità delle dichiarazioni del o della richiedente è utile e appropriato cercare di raccogliere informazioni relative alla natura dei motivi adottati, alle circostanze in cui il o la richiedente hanno adottato tali motivazioni, al modo in cui tali credenze sono entrate in conflitto con lo svolgimento del servizio militare così come all'importanza dei motivi in questione rispetto al codice religioso o morale/etico del o della richiedente.

65. Laddove l'obiezione al servizio militare derivi da una religione formale, può essere rilevante cercare informazioni sulle esperienze religiose dell'individuo, per esempio chiedendogli di descrivere il modo in cui ha aderito a quella religione, il luogo e le modalità di culto o i rituali in cui è coinvolto, il significato che la religione riveste per la sua persona, oppure i valori che crede siano proposti dalla religione in questione, in particolare rispetto al porto d'armi. Detto questo, non sempre è necessario e utile svolgere un esteso esame o verifica dei principi o della conoscenza della religione dell'individuo, in particolare per il fatto che tale conoscenza varia considerevolmente a seconda delle circostanze individuali. La conoscenza dettagliata di un o una richiedente della propria religione non è necessariamente correlata con la sincerità della sua fede e viceversa.

66. Di tanto in tanto si verificano casi di credenze erranee rispetto alla reale visione di una determinata religione relativamente all'uso delle armi. Laddove siano in questione credenze errate, andrebbe stabilito che, nonostante le credenze sbagliate del o della richiedente, esiste comunque un fondato timore di persecuzione per uno o più motivi sanciti dalla Convenzione<sup>93</sup>.

67. Se il richiedente è in errore rispetto alla natura di un determinato conflitto, ad esempio nel caso in cui il conflitto si attenga al diritto internazionale, ciò non pregiudica automaticamente la credibilità dei presunti motivi di obiezione al servizio militare. In tali situazioni la valutazione della credibilità deve essere condotta alla luce delle spiegazioni del o della richiedente circa il motivo per cui il coinvolgimento nel conflitto non sarebbe coerente con le sue convinzioni religiose o morali, nonché della realtà della situazione sul campo. Tuttavia, mentre la sua obiezione può essere credibile, nel momento in cui tale obiezione si basi su una falsa premessa, il rischio di persecuzione non sorgerebbe, salvo il fatto che il o la richiedente possa affrontare altre conseguenze persecutorie per aver disertato o eluso il servizio militare e si stabilisca un nesso con uno motivi contenuti nella Convenzione.

---

<sup>90</sup> *Manuale dell'UNHCR*, par. 204, cfr. *supra*, nota 1.

<sup>91</sup> *Manuale dell'UNHCR*, par. 196 e 203-204, cfr. *supra*, nota 1, e *UNHCR Interpretazione dell'articolo 1*, par. 10, cfr. *supra*, nota 42. Si veda *Indagine mondiale sulla coscrizione e sull'obiezione di coscienza al servizio militare*, che fornisce un'analisi paese per paese, cfr. *supra*, nota 28.

<sup>92</sup> Per una discussione generale sulle questioni di credibilità nel caso di domande fondate sulla libertà di pensiero, di coscienza e di religione si veda *Linee guida dell'UNHCR su richieste fondate su motivi religiosi*, par. 28-29, cfr. *supra*, nota 15.

<sup>93</sup> *Ibid*, par. 30.

68. Quegli obiettori che scelgono di fare obiezione per motivi di pensiero o di coscienza [piuttosto che di religione] non saranno in grado di supportare la propria affermazione facendo riferimento alle pratiche di una comunità religiosa o agli insegnamenti di un istituto religioso. Essi dovrebbero, tuttavia, essere in grado di spiegare quale sia la base morale o etica delle loro convinzioni, che può includere credenze o pratiche sociali o di comunità, convinzioni dei genitori, convinzioni filosofiche o legate ai diritti umani. Il comportamento e le esperienze passate possono chiarire le loro opinioni.

69. In casi relativi a persone che si sono presentate volontariamente per svolgere il servizio militare o che hanno risposto a una chiamata in servizio e che successivamente hanno disertato, è importante riconoscere che le convinzioni religiose o di altro tipo possono svilupparsi o cambiare nel tempo, così come possono svilupparsi o cambiare anche le circostanze del servizio militare in questione. Pertanto, valutazioni negative circa la credibilità del o della richiedente non devono generalmente fondarsi solo sul fatto che lo stesso o la stessa abbia inizialmente aderito volontariamente al servizio militare; le circostanze che riguardano le credenze della persona e la situazione nel suo complesso devono essere attentamente esaminate.

## **B. Domande di protezione internazionale presentate da minori**

70. In considerazione della loro giovane età, della loro dipendenza e della relativa immaturità, è necessario offrire particolari garanzie procedurali e probatorie nel caso di domande di riconoscimento dello status di rifugiato presentate da minori<sup>94</sup>. In particolare, i minori che hanno trascorso un certo tempo nel ruolo di soldati/combattenti/guerriglieri o in un ruolo di supporto ai gruppi armati possono essere affetti da traumi gravi ed essere intimiditi da figure di autorità. Ciò può influenzare la loro capacità di presentare un resoconto chiaramente comprensibile delle loro esperienze. Pertanto, è indispensabile che vengano adottate adeguate tecniche di intervista nel corso della procedura di determinazione dello status di rifugiato, nonché che venga allestito un ambiente di intervista non minaccioso.

71. Nei casi riguardanti minori, l'onere della prova ricadrà sull'autorità decidente, in misura maggiore rispetto a quanto avvenga in altre richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, soprattutto nel caso di minori non accompagnati<sup>95</sup>. Considerata la loro immaturità, ai minori non può essere richiesto di raccontare le proprie esperienze nello stesso modo in cui lo farebbe un adulto. Se non è possibile verificare i fatti connessi al caso in questione e/o se il minore non è in grado di articolare in modo completo la sua richiesta, la decisione va comunque presa sulla base di tutte le circostanze note.

72. Qualora l'età del o della richiedente sia in dubbio, l'accertamento dell'età può essere particolarmente importante nei casi di domande di riconoscimento dello status di rifugiato connesse allo svolgimento del servizio militare. Ciò non riguarda solamente le domande relative alla coscrizione, ma anche i casi in cui un minore ritenga di essersi prestato "volontariamente" allo svolgimento del servizio militare, in virtù dei limiti posti al servizio volontario dal diritto internazionale [si veda Parte III, Sezione B]. L'accertamento dell'età, che può essere effettuato nell'ambito di una valutazione complessiva che tenga conto sia dell'aspetto fisico che della maturità psicologica dell'individuo, deve essere condotto in modo sicuro e adatto all'età e al genere, nel rispetto alla dignità umana<sup>96</sup>. Laddove l'accertamento risulti inconcludente, il o la richiedente deve essere considerato/a minore. Prima di eseguire l'accertamento dovrebbe essere nominato un tutore indipendente che possa informare il minore in merito allo scopo e alla procedura di accertamento, che deve essere spiegata chiaramente in una lingua compresa dal minore. In circostanze normali il test del DNA dovrebbe essere eseguito solamente se consentito dalla legge e previo il consenso informato dei soggetti interessati.

---

<sup>94</sup> Per una descrizione completa delle garanzie minime richieste si veda *Linee guida dell'UNHCR sulle richieste di asilo di minori*, parr. 65-77, cfr. *supra*, nota 37. Si veda anche ExCom, *Conclusione sui minori a rischio*, No. 107 (LVIII), 5 ottobre 2007, consultabile in inglese all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/471897232.html>, par. g(viii). Per stabilire se ai fini di tali garanzie il richiedente sia un minore sarà necessario far riferimento alla sua età alla data in cui è stata presentata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

<sup>95</sup> *Linee guida dell'UNHCR sulle richieste di asilo di minori*, par. 73, cfr. *supra*, nota 37.

<sup>96</sup> Si veda inoltre *Linee guida dell'UNHCR sulle richieste di asilo di minori*, parr. 75-76, cfr. *supra*, nota 37.